

4 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Art. 34 (AD)

Corti, pavimentazioni

Si richiamano le disposizioni dell'Art. 17/ f - NA. In particolare le nuove pavimentazioni, indipendentemente dalla natura fondiaria della superficie destinata a corte, dovranno concorrere, con il controllo altimetrico della superficie, la tecnica di posa ed il disegno, a rendere unitario l'aspetto dello spazio a corte.

1. Materiali:

le pavimentazioni possono essere eseguite in:

- granito, gneiss, porfidi o calcari locali in lastre spaccate, lavorate alla punta o piano sega. Oppure in dadi o ciottoli;
- pietra artificiale, in lastre o elementi sagomati;
- calcestruzzo gettato sul posto, lavato o semplicemente liscio.

Gli interventi così realizzati sono soggetti al controllo della Commissione Nucleo.

Art. 35 (AD)

Muri di cinta, divisori, di sostegno, recinzioni

I muri di cinta, divisori, di sostegno e le recinzioni fisse esistenti (sono escluse le reti) non possono essere modificate. Se parzialmente deteriorati devono essere ricostituiti con i medesimi materiali e la medesima tecnica costruttiva. Se ciò non fosse integralmente possibile per ragioni statiche (muri di sostegno in particolare) l'aspetto delle superfici visibili deve comunque restituire la continuità con quelle adiacenti (nuova struttura rivestita).

a) Sono concesse deroghe se:

1. l'abaco grafico prevede la loro demolizione o sostituzione con altri o con edifici;
2. il loro mantenimento ostacolerebbe l'esecuzione di soluzioni viarie proposte dal PPN;
3. con la demolizione di muri divisori è innanzitutto dimostrata la loro inutilità fondiaria ed in seguito, in

modo evidente, una migliore fruizione degli spazi precedentemente divisi.

b) Il PPN autorizza la costruzione di nuovi:

1. muri di cinta: quando è dimostrato che il PPN stesso ha modificato i confini della proprietà.
Oppure semplicemente quando sono richieste cinte a proprietà che ancora, parzialmente o completamente, non le possiedono;
2. muri divisorii: quando per ragioni fondiari proprietà confinanti chiedono la separazione.
Fanno eccezione a tale disposizione le proprietà che costituiscono le corti e i cortili;
3. muri di sostegno: quando è dimostrato in modo evidente che le funzioni dell'edificio appartenente alla medesima proprietà traggono un sicuro vantaggio da tale operazione: miglior insolamento, accessi facilitati, ecc..
Oppure quando semplicemente lo sfruttamento del terreno stesso viene facilitato: terrazzamenti , orti rialzati ecc.;
4. altezze: l'altezza dei muri di cinta, di quelli divisorii o quella delle recinzioni, misurata dal loro punto più basso non potrà essere superiore ai 2 m e inferiore ad 1 m. Quella dei muri di sostegno non dovrà eccedere i 4 m;
5. materiali:
 - i muri di cinta, divisorii e di sostegno possono essere eseguiti in:
 - pietrame a vista, cementato o meno (non sono autorizzati giunti stillati), intonacati completamente o rasapietra;
 - calcestruzzo e pietrame gettati contemporaneamente (la percentuale di pietrame deve risultare in modo evidente preponderante)
 - calcestruzzo: in tal caso il disegno della cassetta deve essere particolarmente curato: direzione e dimensione delle tavole, proporzione fra pannelli e tavole, ecc;
 - le recinzioni devono essere realizzate con una parte inferiore in muratura, con un'altezza

minima di 1 m, e la parte rimanente in:

- ferro (ringhiere) verniciato a smalto color grigio;
- ferro, verde-blu-marrone scuro o medesimi nei toni pastello, o ferro brunito;
- disegno semplice: aste verticali a sezione quadrata o circolare raccolte da traverse alle estremità;
- reti metalliche;
- elementi prefabbricati in cemento. Disegno semplice: aste verticali a sezione quadrata o rettangolare raccolte da traverse alle estremità.

Gli interventi ai punti a) 3. e b) così condizionati sono soggetti al controllo della Commissione Nucleo.

Art. 36 (AD)

Giardini e alberature

I giardini e gli orti esistenti con le loro definizioni planimetriche (aiuole, viali, ecc.), e caratteristiche peculiari (sorgenti, bacini d'acqua, ecc.) non possono essere modificati. Anche le alberature, in particolare quelle d'alto fusto e le essenze pregiate, non possono essere abbattute.

Sono concesse deroghe se è dimostrato che altri interventi autorizzati richiedono modifiche al loro impianto esistente.

Il PPN autorizza la formazione di nuovi giardini e/o orti là dove non viene ridotta con tale operazione la superficie di corti o cortili. Autorizza inoltre la posa nel terreno di piante di basso e alto fusto. Queste ultime non dovranno comunque procurare danni a strutture limitrofe o pregiudicare l'insolamento di edifici vicini.

Gli interventi così condizionati sono soggetti all'esame della Commissione Nucleo.

Art. 37 (AD)

Tende da sole per esercizi pubblici e commerci

Gli esercizi pubblici e i commerci che intendono dotarsi di tende da sole o sostituire quelle esistenti devono sottostare alle seguenti disposizioni:

1. le tende potranno essere a tinta unita o a righe bicolori alternate;
2. sono autorizzati tutti i sistemi d'estensione: sospensione a triangolo, braccia retrattili, ecc.;
3. la lunghezza e la profondità, devono essere proporzionate all'estensione in facciata del commercio o dell'esercizio pubblico che proteggono;
4. la sporgenza dalle facciate verso strada dovrà osservare le disposizioni di polizia in materia.

Gli interventi, così condizionati, sono soggetti al controllo della Commissione Nucleo.

Art. 38 (AD)

Aree esterne private ad uso pubblico

Le aree esterne di proprietà private destinate ad uso pubblico come:

1. quelle dei servizi pubblici o quelle destinate a raggiungerle;
2. quelle dove non viene impedito con recinzioni il pubblico transito.

Devono adeguare le loro pavimentazioni ai criteri di posa ed ai materiali previsti per quella pubblica (pavimentazione) di strade, vicoli e piazze.

